



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

N. 60 del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2025.

L'anno **2024**, addì **27** del mese di **Novembre** alle ore **20:30**, in presenza presso il Municipio ed in videoconferenza, nel rispetto del Regolamento per la disciplina delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale in videoconferenza o in modalità mista, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| | | |
|----|----------------------|-------------|
| 1 | BASTIANELLO ELISA | |
| 2 | FORESTAN EGIDIO | Consigliere |
| 3 | PUGLISI FEDERICA | Consigliere |
| 4 | BOESSO SONIA | Consigliere |
| 5 | MEZZALIRA ALESSANDRO | Consigliere |
| 6 | BOSCHETTO UMBERTO | Consigliere |
| 7 | MARTELLETTO IVANA | Consigliere |
| 8 | VISENTIN AMEDEO | Consigliere |
| 9 | TECCHIO IVANO | Consigliere |
| 10 | LAIN STEFANO | Consigliere |
| 11 | CANDIAN KATIA | Consigliere |
| 12 | CALANDRA MARCO | Consigliere |
| 13 | MARCHETTO FRANCA | Consigliere |

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| P | |
| | AG |
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |

Scrutatori: VISENTIN AMEDEO, CALANDRA MARCO, MARCHETTO FRANCA

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE, Stefano Fusco. Constatato il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Elisa Bastianello, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Sindaco

Lain: preannunzia – e motiva – il voto contrario asserendo che pur rimanendo inalterate le aliquote diminuiscono servizi ed attività manutentive; di tal ché – conclude – non v'è ragione per mantenerle tali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 33 del 28/07/2020 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. L'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16

giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATA la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, che stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze che ha, altresì, approvato l'allegato il quale declina le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di dette fattispecie;

DATO ATTO CHE, i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

CONSIDERATO CHE, le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATO il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'allegato, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Quindi con la seguente votazione, effettuata in forma palese (e, limitatamente ai presenti in videoconferenza, per appello nominale)

Favorevoli: OTTO ,
Contrari : TRE (CALANDRA, CANDIAN, MARCHETTO),
Astenuti : UNO (MARCHETTO);

DELIBERA

1. **Di approvare** per l'esercizio 2025 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) legge 27 dicembre 2019 n. 160, di cui al prospetto (**ALL. A**), elaborato dal sito del portale del federalismo fiscale, che forma parte integrante della presente deliberazione;

2. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

3. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno 2025, nel Portale del federalismo fiscale.

DOPODICHE', con la seguente votazione, effettuata in forma palese (e, limitatamente ai presenti in videoconferenza, per appello nominale)

Favorevoli: OTTO ,

Contrari : TRE (CALANDRA, CANDIAN, MARCHETTO),

Astenuti : UNO (MARCHETTO);

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FUSCO

IL SINDACO
AVV. ELISA BASTIANELLO



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2025.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, dando atto del rispetto dei vincoli di bilancio.

Grisignano di Zocco, li 18/11/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
sandra moro / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2025.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto, dando atto del rispetto dei vincoli di bilancio.

Grisignano di Zocco, li 18/11/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
sandra moro / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 60 del 27/11/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, con numero di pubblicazione 788, a decorrere dal giorno 24/12/2024 e fino al giorno 08/01/2025.

Grisignano di Zocco, 04/03/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
TOFFANIN PAOLA / Namirial
S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

| | |
|---|-------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,4% |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 0,96% |
| Terreni agricoli | 0,96% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 0,96% |

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 18/11/2024 alle 10:56:02